

**La Cassazione sull'abbandono della casa coniugale tra giusta causa di addebito e onere probatorio circa l'intollerabilità della convivenza  
(Cass. Civ., Sez. VI, sent. 2 luglio 2019- 14 gennaio 2020, n. 509)**

La Cassazione afferma che l'allontanamento volontario ad opera di uno dei due coniugi dalla casa familiare si pone come una vera e propria violazione di un obbligo matrimoniale. Il predetto comportamento basta difatti a giustificare un addebito della separazione, anche se il coniuge che abbandona l'abitazione vi fa ritorno dopo solo due giorni e anche se trova cambiata la serratura della porta. Quanto detto è ammissibile a meno che non si dimostri che quell'allontanamento era giustificato da una condizione preesistente di intollerabilità della convivenza. È opportuno il richiamo all'art. 29 della Costituzione il quale prevede, nel suo primo comma, che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" e, al comma successivo, che "il matrimonio è ordinato all'eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". Pertanto oggetto di tutela è di certo l'unità familiare.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Dott. GENOVESE Francesco Antonio | - Presidente       |
| Dott. BISOGNI Giacinto           | - rel. Consigliere |
| Dott. IOFRIDA Giulia             | - Consigliere      |
| Dott. ACIERNO Maria              | - Consigliere      |
| Dott. NAZZICONE Loredana         | - Consigliere      |

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da: (OMISSIS), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per delega allegata al ricorso, dall'avv. (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS); fax (OMISSIS)); (Ammessa P.S.S. delibera 15/5/18 Cons. Ord. Forense Sassari); - ricorrente - nei confronti di: (OMISSIS), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS); fax (OMISSIS));

- controricorrente - e nei confronti di (OMISSIS); - intimato - avverso la sentenza n. 33/2018 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, emessa in data 19.1.2018 e depositata in data 25.1.2018 R.G. n. 296/2015; sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni. RILEVATO CHE: 1. Nel giudizio di separazione intercorso fra (OMISSIS) e (OMISSIS) il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 46/2015, ha addebitato la separazione alla (OMISSIS) valorizzando in particolare la sua decisione unilaterale di allontanarsi dalla residenza familiare senza che fosse dimostrata la esistenza di precedenti da pressioni, violenze o minacce del marito che l'avrebbero indotta a tale decisione. Il Tribunale ha assegnato la casa familiare al (OMISSIS) presso il quale ha fissato la residenza del figlio (all'epoca) minorenni (OMISSIS) (affidato congiuntamente ad entrambi i genitori) e ha preso atto che il figlio (OMISSIS) (già maggiorenne e non ancora autosufficiente economicamente) per sua scelta abita con la madre. Il Tribunale ha imposto al (OMISSIS) il versamento diretto al figlio (OMISSIS) di un assegno mensile di 300 Euro. 2. La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado rilevando che il figlio (OMISSIS) (ormai maggiorenne) aveva deciso di abitare insieme alla nonna nello stesso stabile in cui abita la madre con il figlio (OMISSIS). Ha ritenuto pertanto non ricorrenti i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla (OMISSIS) e per l'accoglimento della sua domanda di assegno mensile da destinare al mantenimento del figlio (OMISSIS). Quanto alla dichiarazione di addebito della separazione ha rilevato come l'istruttoria non avesse fatto emergere un comportamento del (OMISSIS) che potesse giustificare l'allontanamento dalla casa familiare della (OMISSIS). 3 Ricorre per cassazione (OMISSIS) articolando tre motivi di impugnazione con i quali denuncia: a) l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dal tentativo di rientro nella residenza familiare impedito dal cambio della serratura effettuato immediatamente dopo il suo allontanamento dal marito; b) la sussistenza di una crisi coniugale da tempo in atto e pregressa al suo allontanamento dalla residenza familiare; c) la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 151 c. 2 c.c. Sostiene inoltre la (OMISSIS), facendo riferimento alle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado, che in realtà la richiesta di addebito era stata proposta dal (OMISSIS) sul presupposto di una asserita ma non dimostrata infedeltà coniugale e sottolinea invece la scarsa rilevanza dell'abbandono del domicilio familiare avvenuto nel pieno di una situazione di piena crisi e che durato per volontà della ricorrente solo due giorni mentre il tentativo di rientrare era stato frustrato dall'immediato cambio della serratura e dall'opposizione del (OMISSIS) al suo rientro. 4. Si difende con controricorso (OMISSIS) che contesta la esposizione in fatto e la valutazione delle acquisizioni istruttorie operata nel ricorso nonché la pretesa omessa valutazione delle circostanze ritenute decisive dalla (OMISSIS). RITENUTO CHE: 5. Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente inteso a una riedizione del giudizio di merito e ad affermare una diversa valutazione del materiale istruttorio rispetto a quella operata nei precedenti due gradi del giudizio. Impropria e non rispondente ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è la deduzione di omesso esame relativamente al tentativo di rientro frustrato dal cambio della serratura e alla persistenza di una irreversibile crisi coniugale antecedente all'allontanamento dalla residenza familiare della odierna ricorrente. I giudici del merito hanno preso in esame il comportamento dei coniugi e sono pervenuti all'affermazione del carattere unilaterale e non temporaneo della decisione della (OMISSIS) di abbandonare la residenza familiare ponendo fine alla relazione coniugale. Per altro verso hanno riscontrato il difetto di prova su un

preteso comportamento del (OMISSIS) che giustificasse l'allontanamento e su un immediato ripensamento della (OMISSIS) in vista della ricostituzione del legame familiare con il (OMISSIS). Si tratta di una valutazione che appartiene esclusivamente ai giudici del merito e che non puo' essere sottoposta a un ulteriore scrutinio in questa sede se non in ipotesi di motivazione inesistente o fondata sull'omessa valutazione di fatti decisivi che non ricorre nella specie. 6. Alla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio. L'ammissione della ricorrente, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato esclude allo stato la attestazione di sussistenza dei presupposti per il versamento di ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.100, di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalita' e gli altri elementi identificativi delle parti. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della insussistenza, allo stato, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.